



**Titolo X del D.L. n°81 del 9 aprile 2008**

## **BIO Covid-19**

### **ADDENDUM REGOLAMENTO**

## **SCUOLA Primaria e dell'Infanzia LUIGI CABURLOTTO**

**Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**



REVISIONE	REDATTO IL
00	15/04/2021

Logo azienda	<b>ADDENDUM REGOLAMENTO SCUOLA L. CABURLOTTO</b> <b>Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</b>	<b>BIO Covid-19</b>
		Aprile 2021
		Rev. 00
		Pag. 2 di 4

Il Comitato COVID-19 costituito dalla scuola: LUIGI CABURLOTTO

**preso atto**

del documento denominato *“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”* del 6 aprile 2021

**conclude e stabilisce che**

il proprio Regolamento della Scuola Primaria e dell’Infanzia *“Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* venga aggiornato e integrato con le misure di seguito indicate:

## **1 PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICONTAGIO**

### **1.1 INFORMAZIONE**

#### **Misura integrativa adottata**

Laddove si fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

### **1.2 MODALITÀ DI INGRESSO IN SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA**

#### **Misure integrative adottate**

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente (ove presente), qualora per prevenire l’attivazione di focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori.

### **1.3 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI**

#### **Misura integrativa adottata**

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

### **1.4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA**

#### **Misura integrativa adottata**

Viene garantita la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

### **1.5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

#### **Misura integrativa adottata**

NESSUNA MODIFICA / NUOVA MISURA RICHIESTA DAL PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO.

Logo azienda	<b>ADDENDUM REGOLAMENTO SCUOLA L. CABURLOTTO</b> <b>Misure per il contrasto e il contenimento della</b> <b>diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</b>	<b>BIO Covid-19</b>
		Aprile 2021
		Rev. 00
		Pag. 3 di 4

## 1.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

### Misura integrativa adottata

Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

## 1.7 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

### Misura integrativa adottata

NESSUNA MODIFICA / NUOVA MISURA RICHIESTA DAL PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO.

## 1.8 ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

### Misura integrativa adottata

Il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, nell'organizzare trasferte nazionali ed internazionali tiene conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

## 1.9 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

### Misura integrativa adottata

NESSUNA MODIFICA / NUOVA MISURA RICHIESTA DAL PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO.

## 1.10 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

### Misura integrativa adottata

L'azienda sospende tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente di seguito riportate:

*"Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. È comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto."*

## 1.11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

### Misura integrativa adottata

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrebbe chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Logo azienda	<b>ADDENDUM REGOLAMENTO SCUOLA L. CABURLOTTO</b> <b>Misure per il contrasto e il contenimento della</b> <b>diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</b>	<b>BIO Covid-19</b>
		Aprile 2021
		Rev. 00
		Pag. 4 di 4

## 1.12 Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS

Misure integrative adottate
<p>L'azienda collabora con il MC al fine di soddisfare quanto previsto dal Protocollo di aggiornamento ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. <u>La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.</u></i></li> <li>• <i>Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.</i></li> <li>• <i>Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, <u>anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.</u></i></li> <li>• <i><u>Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.</u></i></li> <li>• <i>La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.</i></li> </ul>

## 1.13 Aggiornamento del Protocollo di Regolamentazione

Misura integrativa adottata
NESSUNA MODIFICA / NUOVA MISURA RICHIESTA DAL PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO.

## 1.14 Gestione dei Rifiuti

Misura integrativa adottata
NESSUNA MODIFICA / NUOVA MISURA RICHIESTA DAL PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO.